

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 70/99.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 10 dicembre 1999;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 aprile 1961, con il quale l'Istituto per lo studio della congiuntura (ISCO) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi all'esercizio finanziario 1998, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Consiglio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

visti i consuntivi dell'Ente suddetto, relativi all'esercizio finanziario 1998, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

visto l'articolo 28 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, con il quale l'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Ernesto Basile e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle

due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti ISPE e ISCO (ora Istituto di Studi e Analisi Economica – ISAE) ai sensi dell'articolo 7, comma 6 della legge 3 aprile 1997, n. 94 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1998, n. 374 per l'esercizio 1998;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 1998 dell'ISPE e dell'Isco (ora istituto di studi e analisi economica – ISAE) corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti stessi.

L'ESTENSORE

F.to: *Ernesto Basile*.

IL PRESIDENTE

F.to: *Luigi Schiavello*

Depositata in Segreteria il 28 dicembre 1999.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

DIRIGENTE SUPERIORE

(*Roberto Serra*)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
FINANZIARIA DELL'EX ISTITUTO PER LO STUDIO DELLA CON-
GIUNTURA (ISCO) E DELL'EX ISTITUTO DI STUDI SULLA PRO-
GRAMMAZIONE ECONOMICA (ISPE) ORA ISTITUTO DI STUDI E
ANALISI ECONOMICA (ISAE) PER L'ESERCIZIO 1998

S O M M A R I O

1. — Premessa	<i>Pag.</i>	13
2. — Finalità e ordinamento	»	14
3. — L'attività istituzionale	»	24
4. — Personale	»	34
5. — I risultati della gestione	»	47
6. — Conclusioni	»	75

1) Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi delle leggi n. 259 del 1958 e n. 20 del 1994, sulla gestione dell'Istituto per lo studio della congiuntura (Isco) e dell'Istituto di studi sulla programmazione economica (Ispe), relativamente all'esercizio 1998.¹

¹ Per gli esercizi precedenti vedasi, da ultimo, la determinazione n.71/98 del 24 luglio 1998, pubblicata in atti parlamentari, XIII legislatura, camera dei Deputati, Doc. XV, n.146 (esercizi 1996 e 1997).

2) Finalità e ordinamento

2.1 L'utilità di riferire congiuntamente sui due Enti, deriva dalla significatività cui possono attendere alcune valutazioni comparative, avendo i due Istituti funzioni analoghe (di ricerca nel campo economico) e comparabili dimensioni gestionali. A notazioni organizzative e gestionali svolte in chiave comparativa la Corte ha già fatto ricorso, d'altronde, nelle ultime relazioni che per i due enti, separatamente, sono state presentate al Parlamento.

Deve inoltre ricordarsi che il livello di omogeneità dei due Enti, per alcuni aspetti funzionalmente complementari, ne aveva suggerito la fusione, secondo un progetto originariamente inserito nel disegno di legge collegato alla finanziaria 1996, ma successivamente caduto, nel passaggio dall'una all'altra Camera, nell'ambito di una più generale rinuncia a gran parte delle disposizioni di carattere organizzativo inserite nella manovra finanziaria.

Un analogo progetto di fusione dei due Enti, prospettato quale corollario alla fusione tra Ministero del tesoro e Ministero del bilancio e della programmazione economica, figura in uno dei disegni di legge governativi collegati alla manovra finanziaria per il 1997. In altro disegno di legge collegato alla manovra stessa, risulta conferita al Governo una delega per il riordino complessivo degli enti pubblici non economici a carattere nazionale, con l'eccezione di quelli previdenziali, secondo criteri che contemplano la fusione di enti funzionalmente omogenei.

Da ultimo, con la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, all'art. 7, 6° comma è stato previsto che con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è disposta la fusione dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) in un unico Istituto, sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, al quale sono attribuiti il personale, le risorse finanziarie e le sedi dei precedenti Istituti, nonché i relativi rapporti attivi e passivi. Al conseguimento

dei fini istituzionali l'ISAE provvede: a) con il contributo dello Stato, il cui importo annuo è determinato con la legge finanziaria; b) con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché di organizzazioni internazionali; c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio; d) con i proventi derivanti dalle attività di promozione, consulenza e collaborazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le norme, anche di legge, relative ai soppressi ISCO e ISPE.

Il 26 giugno 1998, il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il regolamento che attua la fusione dei due Enti in un unico organismo denominato ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica - dopo avere ricevuto il parere favorevole del Consiglio di Stato e quello delle competenti Commissioni Parlamentari. La struttura si inserisce nell'ampio disegno di riorganizzazione che ha riguardato l'unificazione dei Ministeri del Tesoro e del Bilancio e mira a rafforzare le strutture di studio e di ricerca per il supporto delle scelte governative in materia di finanza pubblica.

Il regolamento, emanato con D.P.R. 28 settembre 1998 n.374, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.254 del 30 ottobre 1998.

Le caratteristiche della nuova struttura sono descritte nella Relazione Illustrativa del regolamento stesso.

L'unificazione dell'ISPE e dell'ISCO nel nuovo Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE), ha l'obiettivo di rafforzare le strutture di studio e di ricerca necessarie per lo svolgimento di attività di supporto alle scelte non solo governative ma anche parlamentari in materia di finanza pubblica e di politiche di sviluppo e di coesione.

A tale scopo nel regolamento è previsto (art.2) che l'ISAE svolga attività di previsione e di analisi di breve, medio e lungo periodo, di studio di macro e microeconomia della finanza pubblica, di politiche di sviluppo nonché della coesione economica, sociale e territoriale, effettuando, in particolare, ricerche relative alla congiuntura economica ed alle dinamiche tendenziali e programmatiche, di medio e -lungo periodo, dell'economia, nel contesto nazionale e internazionale, con il fine precipuo del loro utilizzo nelle decisioni di politica economica e sociale del Governo, del Parlamento e delle Pubbliche Amministrazioni.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni l'ISAE svolge, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 2, una funzione consultiva tecnico-scientifica per i

dipartimenti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, per il Comitato interministeriale della programmazione economica e per la Cabina di regia nazionale. Nello stesso modo può collaborare con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'analisi dei problemi economici e di finanza pubblica sottesi ai provvedimenti del Governo.

Le medesime attività di studio e di consulenza possono essere svolte, come prevede il comma 3 dell'articolo 2, anche per tutte le Pubbliche Amministrazioni che decidano di affidare all'ISAE, previa apposita convenzione, il compito di confortare le loro scelte di politica economica con approfondite indagini tecniche preliminari.

La natura delle attribuzioni dell'ISAE, connesse con i problemi di politica economica anche a livello comunitario e internazionale, e l'alta professionalità richiesta per le specifiche questioni di natura economico-finanziaria da trattarsi nelle varie sedi e negli istituti economico-finanziari internazionali, ha portato alla previsione di una norma, l'articolo 2, comma 4, che consente al Ministro vigilante di avvalersi di esperti dell'Istituto per la partecipazione in organismi nazionali ed internazionali.

Nello svolgimento dei suoi compiti l'Istituto opera con piena autonomia scientifica cui corrisponde l'autonomia finanziaria, contabile e organizzatoria.

L'articolo 3, comma 1, del regolamento, individua le entrate dell'Istituto, costituite da contributi e finanziamenti statali e da entrate proprie derivanti da redditi patrimoniali o da proventi delle attività svolte.

La ricerca di personale specializzato, anche di cittadinanza straniera, come stabilito dall'articolo 13, comma 4, sottolinea l'intento di rendere la struttura flessibile e al tempo stesso efficiente grazie al supporto di risorse umane reperite nell'ambito della comunità degli studiosi e degli esperti degli studi economici oggetto di indagine.

Il funzionamento della struttura organizzativa dell'Istituto, articolata in una Presidenza, un Comitato Amministrativo e un Collegio dei Revisori dei Conti, è disciplinato dagli articoli 4, 5 e 6 del regolamento.

L'organo di vertice della struttura, oltre alla rappresentanza dell'Istituto ed alla direzione della sua attività, ha il compito di garantire l'uniformità di indirizzo nell'esercizio dei compiti dell'ente. Nello svolgimento di questa attività il Presidente, coadiuvato dal Consiglio Scientifico di cui all'articolo 10, comma 1, cura la redazione del programma di ricerca dell'Istituto attenendosi alle direttive e agli indirizzi determinati preliminarmente dal Ministro vigilante.